

CONCLUSIONI

Per parte attrice:

In via principale,

- ***accertare e dichiarare*** per le ragioni illustrate, la nullità delle operazioni di acquisto di obbligazioni emesse da Astaldi S.p.A. (Astaldi 20-S, 71,125%), descritte in premessa ed eseguite da ██████████ ██████████ sul deposito titoli cointestato ai sig.ri ██████████ e ██████████ n. 0102781121900 collegato al conto corrente n. 0152781121900 per indeterminatezza del relativo oggetto ex artt. 1325, 1346, 1366 e 1418 c.c e, per l'effetto, condannare ██████████, in persona del legale rappresentante p.t., a restituire ai sig.ri ██████████ e ██████████ la somma di € **197.760,06** ovvero la maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia oltre interessi legali ex art. 1284 co. IV cod. civ. dalla data di pagamento all'effettivo soddisfo e rivalutazione monetaria;

- ***accertare e dichiarare*** la responsabilità di ██████████ per grave inadempimento e violazione degli obblighi informativi, dei doveri di condotta, buona fede e diligenza gravanti sulla Banca, di cui all'art. 21 TUF e Regolamento Consob 16190/2007 (artt. 27, 28, 29, 31, 32, 34, 39, 40, 45, 46 e 53) e 44, 46, 48, 50, 54, 55, 56, 60 e 66 Reg. UE 565/17 e/o dagli artt. 1176, 1175 c.c. e, per l'effetto, dichiarare la risoluzione del contratto quadro e/o delle operazioni di compravendita di titoli obbligazionari Astaldi, come indicate in premessa e nell'allegata relazione tecnica; nonché in ogni caso, condannare ██████████ al risarcimento del danno in favore dei sig.ri ██████████ e ██████████ per la somma di Euro **197.760,06**, corrispondente al valore delle perdite subite per l'acquisto dei predetti titoli, e/o la somma maggiore e/o minore che verrà accertata in corso di causa, oltre interessi moratori e rivalutazione monetaria dal singolo investimento al soddisfo, per i motivi tutti esposti;

- condannare altresì [REDACTED] alla restituzione agli attori degli importi indebitamente incamerati dall'Intermediario a titolo di commissioni e/o costi occulti per complessivi euro € 713,91 o alla somma, maggiore o minore, ritenuta legittima dall'Ecc.mo Tribunale;

in ogni caso:

Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite“”.

Per parte convenuta:

Preliminarmente, ove l'espressione disconoscimento assunta da parte attrice con riferimento ai questionari di profilatura dei Sig.ri [REDACTED] e [REDACTED] del 17 novembre 2015 debba interpretarsi quale disconoscimento di autenticità delle sottoscrizioni dagli stessi apposta su tali documenti, si chiede procedersi alla verifica giudiziale dell'autografia di tali scritture;

In via principale rigettare tutte le domande perché infondate;

In via subordinata, in denegato caso di accertato inadempimento a carico di [REDACTED] [REDACTED], dare applicazione all'art. 1227 comma 1 c.c. e mandare la convenuta esente da condanna, od eventualmente quantificare il risarcimento facendo applicazione dell'art. 1227 comma 2 c.c. ed in ogni caso scomputare dalla somma ritenuta spettante gli ammontari delle cedole incassate come precisati in narrativa;

Con vittoria dei compensi del giudizio.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] convenivano in giudizio la [REDACTED], al fine di ottenerne la condanna al risarcimento dei danni patiti per effetto di due operazioni di acquisto di strumenti finanziari.

Gli attori in particolare esponevano:

- che in data 18.11.2016 e 21.6.2017 acquistavano tramite la banca convenuta obbligazioni ordinarie emesse dalla Astaldi s.p.a. denominate “ASTALDI 20-S 7.125%”, per un controvalore complessivo di euro 209.420,56;
- che il Tribunale di Roma, dopo aver dichiarato aperta la procedura di concordato preventivo di Astaldi in data 30.07.2019, il 17.07.2020 emetteva il decreto n. 2900/2020 per mezzo del quale omologava il concordato preventivo n. 63/2018 presentato da Astaldi, nella versione definitiva, il 19.06.2019;
- che l’avvenuta omologazione del concordato n. 63/2018 prevedeva, tra l’altro, che ai creditori chirografari Astaldi venissero attribuite azioni ordinarie Astaldi di nuova emissione e Strumenti Finanziari Partecipativi non quotati, attribuenti il diritto a partecipare *pro quota* al ricavato netto della liquidazione dei beni della emittente;
- che, pertanto, gli attori ricevevano n. 25.552 azioni Astaldi e n. 204.516 Strumenti Finanziari Partecipativi;
- che successivamente, in attuazione al piano concordatario, Astaldi veniva incorporata in Webuild s.p.a. e agli azionisti Astaldi venivano riconosciute 203 azioni Webuild per ogni 1.000 azioni Astaldi;
- che, pertanto, gli attori si ritrovavano in possesso di n. 2.593 azioni Webuild;
- che, tenuto conto del controvalore di tali azioni, gli attori avevano subito la perdita di euro 197.760,06;
- che l’investimento era nullo, non essendo sufficientemente determinato né determinabile l’oggetto dell’acquisto, non risultando indicate le clausole essenziali dell’acquisto;
- che, inoltre, l’investimento era nullo, in quanto disposto con ordine telefonico, in assenza di

- previsione contrattuale in ordine a tale modalità di acquisto;
- che l'acquisto era stato condotto in difetto di informazioni ad opera della banca, la quale non solo aveva omesso di acquisire corrette notizie in ordine alle conoscenze e alla propensione al rischio del cliente, ma, soprattutto, aveva omesso di illustrare le caratteristiche del titolo trattato, nonostante lo stesso fosse dichiarato altamente rischioso;
 - che, in particolare, la profilatura dei clienti era stata fatta sottoscrivere in bianco e poi compilata dalla banca, come desumibile da una serie di risposte contrastanti con la realtà;
 - che, inoltre, la banca aveva sottaciuto come le obbligazioni vendute fossero complesse, contenendo una duplice componente derivativa *put* e *call*, oltre che prevedendo la possibilità per l'emittente di modificare i tassi di interesse e le scadenze;
 - che già alla data degli investimenti la banca era necessariamente a conoscenza della crescente situazione di difficoltà finanziaria in cui versava l'emittente;
 - che detti investimenti, in ragione della rischiosità e complessità del titolo e della sua natura illiquida, erano inadeguati al profilo di investitore degli attori;
 - che gli attori, pensionati rispettivamente di 77 e 75 anni, se avessero saputo le caratteristiche del titolo, non avrebbero effettuato gli investimenti.

Si costituiva ritualmente in giudizio la [REDACTED], contestando quanto *ex adverso* dedotto e, in particolare, evidenziando come le parti avessero espressamente pattuito la possibilità di impartire ordini telefonici, debitamente registrati; che da tali registrazioni emergeva come fosse stato fornito l'avvertimento in ordine al carattere inappropriato degli investimenti; che, inoltre, da tali telefonate emergeva come gli ordini fossero stati preceduti da precedenti conversazioni tra i clienti e il promotore finanziario, contatti in cui certamente erano state rese tutte le informazioni sulle

caratteristiche del titolo; che gli attori erano investitori esperti, come desumibile da precedenti operazioni, dalle quali emergeva la presenza di deposito titoli anche presso altri intermediari; che la profilatura dei clienti era stata regolarmente effettuata e confermata nel corso del rapporto dalle successive profilature.

Senza che fosse dato corso ad attività istruttoria alcuna, il giudice all'udienza del 9.4.2026 tratteneva la causa in decisione ex art. 281 sexies c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda attorea è fondata e, pertanto, merita di trovare accoglimento.

Nullità degli investimenti.

Va, tuttavia, respinta la domanda principale proposta dagli attori, diretta a ottenere la declaratoria di nullità dei due ordini di investimento, per indeterminatezza del loro oggetto o perché resi in forma non pattuita.

Quanto al primo profilo, infatti, va osservato come parte attrice pretenda di ricollegare all'oggetto dell'investimento le caratteristiche del titolo obbligazionario e, soprattutto, la mancata specificazione in favore degli attori delle clausole caratterizzati tali titoli obbligazionari.

La doglianza non può trovare condivisione, considerato come l'oggetto degli investimenti sia costituito dal titolo obbligazionario, puntualmente individuato per l'emittente, il rendimento e la scadenza, oltre che per l'indicazione del codice ISIN, univoco nell'individuazione dell'emissione di riferimento.

La mancata specificazione delle caratteristiche dell'emissione attiene, viceversa, non all'oggetto dell'ordine di investimento, ma agli obblighi informativi riguardanti le caratteristiche specifiche del titolo trattato, ossia a un profilo di cui si dirà oltre.

Quanto, invece, alle modalità con cui gli ordini sono stati impartiti, va osservato come parte convenuta

abbia documentalmente provato la stipula ad opera delle parti della convenzione che consentiva l'operatività telefonica sia con riferimento al conto corrente che al conto deposito titoli; a fronte di tale produzione, la stessa difesa di parte attrice nulla ha replicato.

Risoluzione del contratto per inadempimento agli obblighi informativi ex art. 21 TUF.

Fatte tali premesse, va osservato come parte attrice abbia in via subordinata contestato l'inadempimento della banca, considerato come in occasione dei due investimenti nessuna informazione fosse stata fornita dall'intermediario finanziario in relazione alle caratteristiche del titolo, chiarendone la natura, la componente elevata di rischiosità, nonché tutte le informazioni all'epoca in possesso dell'intermediario in ordine all'emittente.

Sebbene la contestazione fosse stata inequivocabilmente formulata già con l'atto introduttivo e debitamente enfatizzata, deve registrarsi come la banca sul punto abbia totalmente omesso di provare (né alcuna istanza in tal senso è stata presentata) di avere adempiuto a tali obblighi informativi su di essa gravanti.

La convenuta, infatti, si è limitata a rilevare come le registrazioni telefoniche relative ai due ordini di investimento lasciassero inequivocabilmente intendere come la decisione di investimento fosse stata preceduta da una conversazione intercorsa fra il promotore finanziario e i clienti, come desumibile dal tenore del dialogo registrato; a detta della convenuta, pertanto, dovrebbe presumersi che tale conversazione precedente all'ordine avrebbe certamente avuto ad oggetto l'esplicitazione di tutte le caratteristiche specifiche del titolo, sia per quanto concerne il rendimento e il meccanismo complesso delle clausole attinenti all'emissione, sia in ragione della rischiosità dello strumento finanziario.

Senonchè va a tal proposito ricordato come, ai sensi dell'art. 23 TUF, nei giudizi di risarcimento danni cagionati al cliente nello svolgimento dei servizi di investimento e di quelli accessori, spetta ai

soggetti abilitati l'onere della prova di avere agito con la specifica diligenza richiesta.

La norma, pertanto, introduce una vera e propria inversione dell'onere probatorio, ponendo a carico dell'intermediario l'onere di dimostrare, a fronte della contestazione ad opera del cliente, l'adempimento diligente ai propri obblighi e, quindi, con riferimento alla contestazione in ordine all'adempimento degli obblighi informativi, l'onere di provare di avere fornito all'investitore tutte le informazioni relative allo specifico strumento finanziario trattato, che fossero disponibili alla data dell'ordine.

Ebbene, deve ritenersi che detta prova non possa considerarsi essere stata fornita sulla base di una mera presunzione di quanto potrebbero essersi detti il cliente e il promotore finanziario in telefonate antecedenti l'ordine di investimento impartito telefonicamente.

La mera ipotesi che, a detta della convenuta, certamente in precedenza il promotore finanziario dovrebbe avere spiegato agli attori quali fossero le caratteristiche del prestito obbligazionario su cui si accingevano a investire, all'evidenza non equivale alla prova di avere reso tutte le informazioni all'epoca note, in punto caratteristiche dello strumento finanziario e sua specifica rischiosità, considerati i rendimenti e il *rating* dell'emittente.

Si tratta, piuttosto, di verificare se l'obbligo informativo, nei contenuti sopra declinati, sia ancora sussistente in capo all'intermediario anche dopo il 2007, ossia successivamente all'entrata in vigore del Regolamento Consob 16190/2007 (cd. Regolamento ex Mifid), considerato come in esso non sia stata più riproposta una disposizione analoga all'art. 28 del precedente Regolamento Consob 11522/1998, il quale espressamente imponeva di fornire ai clienti informazioni adeguate su natura, rendimento, rischi e complessità dell'operazione specifica.

Parte della dottrina e della giurisprudenza, infatti, ha ritenuto che, non essendo più stato previsto

l'obbligo informativo nei termini riportati dall'art. 28 del Reg. Consob 11522/1998, con l'entrata in vigore della cd. Mifid l'intermediario sarebbe tenuto soltanto ad acquisire le informazioni riguardanti il proprio cliente e, sulla base di tale profilatura, valutare se l'investimento richiesto fosse o meno appropriato e, in caso negativo, fornire detta informazione all'investitore.

Secondo tale interpretazione, pertanto, dall'entrata in vigore della Mifid non potrebbe più affermarsi la sussistenza di un obbligo informativo in capo all'intermediario, avente ad oggetto le caratteristiche specifiche dello strumento finanziario, ma soltanto un obbligo di valutazione del carattere appropriato o meno dell'investimento rispetto ai livelli di conoscenza pregressi dell'investitore e, all'occorrenza, un obbligo informativo del carattere inappropriato dell'investimento, qualora lo stesso non fosse compatibile con il profilo di conoscenza e di propensione al rischio propri del cliente.

Senonchè una simile interpretazione non pare conciliarsi con il dettato di cui all'art. 21 del TUF, il quale al comma 1 lett. b) prevede l'obbligo per l'intermediario di acquisire le informazioni necessarie dai clienti e di operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati.

Orbene, l'obbligo di profilatura e di avvertimento circa il carattere inappropriato di un investimento attengono alla prima parte della disposizione sopra richiamata, ma non esauriscono l'obbligo informativo gravante sull'intermediario, il quale, come si detto, oltre ad acquisire le informazioni circa il proprio cliente (e, quindi, l'obbligo di profilatura, cui si ricollega la valutazione in termini di appropriatezza o meno dell'investimento), richiede che l'investitore sia sempre adeguatamente informato.

La necessità di una adeguata informazione del cliente impone, pertanto, un obbligo informativo in capo all'intermediario ulteriore rispetto all'avvertimento circa il carattere eventualmente inappropriato dell'investimento (cui fa riferimento la prima parte della disposizione) e tale esigenza di trasmettere

informazioni non può che attenersi alle specificità del titolo di volta in volta trattato. In sostanza, l'art. 28 del reg. Consob 11522/1998 si limitava a specificare un obbligo informativo che già trova il suo fondamento a livello di normazione primaria nella citata disciplina di cui all'art. 21 TUF.

In questi termini si è pronunciata la stessa Corte Suprema, la quale ha chiarito come la segnalazione di non adeguatezza, come quella di non appropriatezza, non sia in sé idonea a esonerare la banca dall'obbligo di sottoporre al cliente il corredo informativo che deve essere associato all'operazione o al servizio di investimento. In particolare, la somministrazione dei pertinenti elementi conoscitivi circa la natura e i rischi di una specifica operazione assume un rilievo autonomo, in vista di razionali scelte di investimento o disinvestimento, e non è esclusa dalla rappresentazione della non adeguatezza o non appropriatezza di quell'operazione.

L'intermediario è tenuto a fornire al cliente una dettagliata informazione preventiva circa i titoli mobiliari e, segnatamente, circa la natura di essi e i caratteri propri dell'emittente, restando irrilevante, a tal fine, ogni valutazione di adeguatezza o di appropriatezza dell'investimento, dovendosi ritenere che l'assenza di una tale attività esplicativa integri una specifica e distinta ragione di inadempimento dell'intermediario.

La segnalazione dell'intermediario, il quale sconsigli l'operazione per aspetti concernenti la generica non congruità dell'operazione rispetto al profilo del cliente, senza dar conto delle specifiche caratteristiche dello strumento finanziario e della sua intrinseca rischiosità — elementi, questi ultimi, indispensabili per consentire una consapevole scelta di investimento — non esclude l'inadempimento del professionista rispetto agli obblighi informativi oggi specificati negli artt. 27 e 32 della Delibera Consob 16190/2007 (si veda in tali termini Cass., 14208/2022).

Gli obblighi informativi posti a carico dell'intermediario, pertanto, devono essere legati allo specifico

strumento finanziario oggetto dell'investimento, con adeguata illustrazione delle caratteristiche e delle componenti di rischio ad esso sottese, così come note alla data dell'investimento.

Orbene, va ricordato come gli obblighi informativi cui l'intermediario deve attenersi nel momento in cui presta il suo servizio di investimento, costituiscano l'oggetto della prestazione da questi assunta in occasione di ogni singolo servizio di investimento, originato dalla formulazione di un ordine da parte del cliente, la cui esecuzione dà luogo ad un atto negoziale.

Le obbligazioni di informazione sulle caratteristiche dello specifico strumento finanziario individuato dal cliente al momento della formulazione dell'ordine non si collocano, quindi, nella fase precontrattuale del servizio di investimento reso dall'intermediario, ma nella fase contrattuale del contratto quadro e del singolo negozio di investimento.

I doveri di informazione, la cui violazione è stata contestata dagli attori, hanno quindi fonte legale, derivando da norme inderogabili, e sono destinati ad integrare a tutti gli effetti il regolamento contrattuale vigente tra le parti.

La violazione di questi doveri può, quindi, assumere i connotati di un vero e proprio inadempimento contrattuale, con la conseguenza che la loro eventuale violazione consente l'accesso a tutti i rimedi contrattuali, tra cui l'azione di risoluzione.

Nel caso di specie, in particolare, la circostanza che nessuna informazione in ordine alle caratteristiche peculiari delle obbligazioni individuate e sull'emittente delle stesse, risulti essere stata fornita agli investitori da parte dell'intermediario, concretano l'inadem0pimento contrattuale a questi attribuibile.

L'intermediario finanziario, infatti, avrebbe dovuto chiarire al cliente non solo la natura delle obbligazioni, ma anche le differenze di rischio e di disciplina esistenti rispetto alle obbligazioni tradizionali.

Se, pertanto, deve essere riscontrato un inadempimento contrattuale in capo alla convenuta, inadempimento da qualificarsi come grave ex art. 1455 c.c., vertendo su una delle obbligazioni fondamentali gravanti sull'intermediario finanziario e riferito a un contenuto informativo fondamentale per inquadrare la rischiosità del titolo trattato, va altresì riconosciuta la sussistenza di un nesso di causalità tra l'inadempimento informativo e la perdita patrimoniale patita.

Come, infatti, più volte evidenziato, i clienti non avrebbero investito in uno strumento finanziario implicante componenti di rischio e di complessità particolari e la convenuta non ha dimostrato il contrario, attestando di precedenti o successivi investimenti di natura equivalente a quelli oggi contestati.

La gravità dell'inadempimento giustifica, quindi, l'accoglimento della domanda di risoluzione dei due negozi di vendita oggetto di causa, cui conseguono, alla luce delle domande nei termini formulati dalla difesa attorea, le pretese risarcitorie del danno pattuito, da quantificarsi nella stessa misura della perdita registrata dagli investitori, detratto il valore delle obbligazioni di cambio oggi in possesso degli attori.

Sennonchè, ragionando in una prospettiva risarcitoria, secondo la domanda in tal senso proposta da parte attrice, il pregiudizio risarcibile deve tenere altresì conto delle cedole conseguite dagli attori sino alla data di conversione dei titoli, pari a euro 17.635,20 (ossia l'ammontare complessivo delle cedole incassate, detratto il sovrapprezzo pagato al momento dell'investimento in ragione delle cedole all'epoca già maturate, ma ancora non versate), trattandosi di importo documentato da parte convenuta e non contestato dalla difesa attorea.

Ne consegue che la convenuta va condannata a pagare agli attori a titolo di risarcimento del danno la somma complessiva di euro 180.124,86, oltre a interessi secondo il tasso legale e rivalutazione monetaria dalla dal 10.9.2024 (data dell'incontro di mediazione, quale prima data erta di messa in mora

agli atti) al saldo, in difetto di allegazione in ordine a una più precisa differente decorrenza.

L'accoglimento della domanda di cui sopra porta a ritenere assorbite le ulteriori ragioni di contestazione sollevate da parte attrice, nonché le difese ulteriori avanzate da parte convenuta, compreso l'eccezione relativa al concorso di colpa degli attori, ipotesi peraltro neppure adeguatamente prospettata.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi euro 12.286,00, oltre i.v.a. e c.p.a., di cui euro 1.500,00 per spese generali ed euro 786,00 per rimborso spese.

P.Q.M.

Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza disattesa:

- in accoglimento della domanda proposta da [REDACTED] e da [REDACTED] [REDACTED] nei confronti della [REDACTED], risolve i contratti *inter partes* di compravendita titoli del 18.11.2016 e 21.6.2017 e condanna la convenuta a pagare agli attori a titolo di risarcimento danni la somma complessiva di euro 180.124,86, oltre a interessi secondo il tasso legale e rivalutazione monetaria dalla dal 10.9.2024 al saldo;
- condanna la convenuta a rifondere gli attori delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 12.286,00, oltre i.v.a. e c.p.a., di cui euro 1.500,00 per spese generali ed euro 786,00 per rimborso spese.

Così deciso in Milano il 9 aprile 2026

Il giudice

Francesco Ferrari